

Opere di urbanizzazione: il Comune deve essere in grado di provare di aver subito un maggior danno rispetto all'importo, escusso, della cauzione prestata al momento della sottoscrizione della convenzione: la regola generale dell'onere probatorio, secondo cui spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti su cui fonda la pretesa avanzata, trova integrale applicazione nel giudizio risarcitorio, nel quale non ricorre quella disuguaglianza di posizioni tra amministrazione e privato che giustifica nel giudizio di legittimità l'applicazione del principio dispositivo con metodo acquisitivo

Va riconosciuta la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - in forza di quanto tra l'altro previsto dall'articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - sulle controversie aventi ad oggetto l'adempimento (o la risoluzione) di una convenzione di lottizzazione

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo avverso una richiesta di un Comune volta a < i emettere sentenza ex art. 2932 c.c. che disponga a suo favore il trasferimento delle aree di proprietà della società controinteressata da destinarsi ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito del PL in località Casanova del Morbasco.> In particolare, il Comune rappresenta che la convenzione (stipulata in data 1.9.1995, registrata il 15.9.1995 e trascritta il 27.9.1995) prevedeva, agli artt. 3 e 4, l'obbligo in capo alla predetta società di cedere gratuitamente dette aree, ma che, nonostante numerosi solleciti e lo scadere del termine decennale, tale trasferimento non è mai avvenuto.

La ricorrente Amministrazione, inoltre, domanda la condanna dell'intimata società al risarcimento del danno derivante dall'aver dovuto provvedere alla realizzazione di parte delle opere di urbanizzazione, previste dalla ridetta convenzione a carico della lottizzante e da questa non eseguite, oneri che si afferma non sarebbero stati totalmente coperti dalla escussione della polizza fideiussoria prestata all'atto del convenzionamento.

In relazione dunque al primo capo di domanda, il ricorso risulta fondato essendo dimostrato che le aree che il lottizzante si era impegnato a cedere gratuitamente al Comune - in forza degli artt. 3 e 4 della convenzione stipulata in data 1.9.1995 (registrata il 15.9.1995 e trascritta il 27.9.1995)- non sono mai state trasferite, nonostante i solleciti e lo scadere del termine decennale, rimanendo in proprietà della predetta società controinteressata. Per conseguenza, va disposto il trasferimento a titolo gratuito dei terreni da di cui al foglio 26, mapp. 140 e 259, risultanti dalla planimetria del P.L. (cfr. il doc. n. 1 depositato dalla ricorrente alla pubblica udienza del 26.2.2009).

Per quanto riguarda il secondo capo di domanda, il Comune di Sesto e Uniti, in esito alla richiesta di quantificazione dei danni subiti, ha depositato una relazione a firma del Sindaco datata 19 dicembre 2008, dalla quale emerge che: - **il completamento delle opere di urbanizzazione primaria ha avuto un costo pari ad euro 60.000 compresa Iva al 20%, come da computo metrico estimativo predisposto dall'Ufficio tecnico comunale per l'escussione della polizza fideiussoria, importo superiore a quello della polizza stessa;** -essendo rimasto il lottizzante in proprietà delle aree da cedersi, ad esso competevano le opere di manutenzione ordinaria (consistenti nella riparazione della pavimentazione stradale e nello sfascio delle aree verdi); -poiché tali operazioni non sono state eseguite dal proprietario, il Comune si è sostituito ad esso, eseguendo le manutenzioni con l'utilizzo dei propri dipendenti (personale cantoniere), mentre lo sfalcio dell'erba è stato eseguito da ditta esterna. **Per quanto riguarda la quantificazione dei costi, il Sindaco ha evidenziato che i dipendenti hanno svolto il lavoro nelle ore di servizio, per cui non è possibile dimostrare la spesa sostenuta, specificando che mediamente il numero di ore impiegate per le riparazioni del manto stradale dell'area di competenza sono state pari a 10 ore annue e che non è possibile estrapolare dalle fatture generali i costi dei materiali impiegati per i lavori eseguiti sulle strade di lottizzazione.** Infine, lo stralcio delle aree verdi è stato eseguito dalla ditta esterna che effettua lo stralcio dei cigli stradali, con fatturazione unica, per cui anche in questo caso non è possibile quantificare qual è il costo riferito allo stralcio delle aree verdi di proprietà del lottizzante. **In tale contesto, la domanda di risarcimento dei danni subiti dal Comune va respinta, in quanto non è stata fornita concreta prova, da parte del Comune dell'esistenza di un danno in violazione del principio dell'onere**

della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, secondo cui chi avanza una pretesa deve fornire la prova del fatto che la costituisce.

Merita di essere segnalata la sentenza numero 860 del 15 aprile 2009, emessa dal Tar Lombardia, Brescia, dalla quale impariamo che:

La convenzione urbanistica ricade infatti nei c.d. accordi integrativi di provvedimenti amministrativi, sicché trova disciplina specifica nell'art. 11, 5° c., l. n. 241/90, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie aventi ad oggetto, unitamente a quelli sostitutivi di provvedimenti, tali tipi di accordi.

Nell'ambito di detta giurisdizione rientra anche la domanda di emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. . Infatti, l'esecuzione dell'obbligo ex art. 2932 c.c. è tipica azione costitutiva dell'obbligo di concludere il contratto: l'obbligo trae titolo dalla convenzione urbanistica e dunque detta controversia risulta ricondotta nella predetta ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (cfr. TAR Liguria sez. I, 19 ottobre 2007 , n. 1760, Tar Marche 6 agosto 2003 n. 939, Tar Lombardia sez. Brescia, 28 novembre 2001 n. 1126; TAR Puglia, sez. II, n. 839 del 29 marzo 2001)).

Ciò esclude la rilevanza al riguardo della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità in parte qua (con la sentenza della Corte Cost. 28.07.2004 n. 281), dell'art. 34 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 80/1998 laddove istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia edilizia ed urbanistica. Ed infatti la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di Cassazione in relazione a controversia in cui si discuteva di inadempimenti ad obblighi discendenti da convenzioni di lottizzazione (ordinanza Cass. S.S.U.U. n. 89/2002) è stata in detta sentenza dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale per difetto di rilevanza, proprio in quanto la Corte rimettente aveva precisato che la controversia sarebbe comunque rientrata nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 11 comma 5 della legge n. 241/1990.

E' stato inoltre posto in luce (cfr. T.A.R. Campania, sez. II, 23 marzo 2007, n. 2773) che l'ammissibilità della azione esperita dal Comune discende dalla considerazione che lo strumento di cui all'art. 2932 c.c. è utilizzabile non solo nei caso di inadempimento ad obblighi di stipulazione discendenti da un contratto preliminare, ma anche per gli obblighi aventi titolo nella legge (nella specie dall'art. 28 comma 5 della legge n. 1150/1942 che subordina l'autorizzazione comunale per la lottizzazione di un'area alla stipula di una convenzione, da trasciversi a cura del proprietario, che preveda, tra l'altro, la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria) . Quindi è ammissibile una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 del codice civile, a carico dei privati, che disponga il trasferimento al Comune dei suoli previsti in convenzione, trattandosi di obbligo che trova titolo nella previsione di legge.

In merito alla particolare fattispecie:

La regola generale dell'onere probatorio, secondo cui spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti su cui fonda la pretesa avanzata, trova integrale applicazione nel giudizio risarcitorio, nel quale non ricorre quella diseguaglianza di posizioni tra amministrazione e privato che giustifica nel giudizio di legittimità l'applicazione del principio dispositivo con metodo acquisitivo.(cfr. Cons. St., Sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3380)

Invero, quanto alla presunta eccedenza del costo delle opere di urbanizzazione rispetto all'importo della polizza fideiussoria escussa dal Comune, va rilevato che il Comune si è limitato ad affermare tale circostanza fornendo come unico elemento di prova il computo metrico estimativo. Ma tale valutazione a priori non è comprovata da alcuna pezza giustificativa degli esborsi effettivamente sopportati dalle casse comunali.

Analogamente è a dire per quanto riguarda gli asseriti costi per la manutenzione delle opere suddette, che sono dichiarati inscindibilmente ricompresi in quelli svolti in via generale dagli uffici comunali (manutenzione delle strade) ovvero dal ditta incaricata dello sfalcio dei cigli stradali sull'intero territorio comunale. Va soggiunto che la percentuale d'incidenza di tali attività riferibili alla lottizzazione in questione appare minima, così da ricondurre il relativo danno al limite dell'insignificanza.

A cura di Sonia LAzzini

N. 00860/2009 REG.SEN.

N. 01364/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1364 del 2007, proposto da: Comune di Sesto ed Uniti, rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Vasta, Stefania Pedrabissi, con domicilio eletto presso Stefania Vasta in Brescia, via Vitt. Emanuele II, 1;

contro

ALFA' di O. Luciano & C. Snc;

per l'accertamento

dell'obbligo della cessione - da parte della Società ALFA di O. Luciano & C. S.n.c. – al Comune di Sesto ed Uniti, ex sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 c.c., delle aree site in Località Casanova del Morbasco identificate al foglio 26 mapp. 140 e 259 del Comune di Sesto ed Uniti..

per la condanna

al risarcimento dei danni patiti e patienti in relazione all'inadempimento del lottizzante.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/02/2009 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 26.11.2007 e depositato presso la Segreteria il successivo giorno 10.12.2007, il Comune di Sesto e Uniti chiede alla Sezione di accertare l'obbligo della società ALFA di O. Luciano & C. S.N.C. di cedergli gratuitamente le aree, da destinarsi ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della convenzione di lottizzazione - stipulata in data 1.9.1995, registrata il 15.9.1995 e trascritta il 27.9.1995 - relativa al P.L. in località Casanova del Morbasco, con emissione di sentenza che, ex art. 2932 c.c., tenga luogo di contratto.

La ricorrente Amministrazione comunale, inoltre, domanda il risarcimento del danno derivante dalla mancata realizzazione di parte delle opere di urbanizzazione previste dalla ridetta convenzione, con la conseguente necessità del Comune di provvedere alla realizzazione a suo carico con oneri che si afferma non sarebbero stati totalmente coperti dalla polizza fideiussoria escussa.

Non si è costituito in giudizio l'intimata società.

Alla pubblica udienza del 30.10.2008 il ricorso è stato una prima volta trattenuto per la decisione.

Con ordinanza collegiale n. 180/08, depositata l'11.11.2008, la Sezione - al fine di evitare l'inutile compimento di attività processuale - ha ritenuto necessario previamente accertare la perdurante esistenza della intimata società e l'attuale proprietà in capo ad essa dei terreni di cui si chiede disporsi il trasferimento.

Pertanto, ha ordinato al ricorrente Comune di depositare:

- 1) visura camerale sull'attuale stato della predetta Società;
- 2) certificazione della Conservatoria del Registri Immobiliari relativa ai terreni in questione.

Inoltre, in relazione all'asserita sussistenza di danni derivanti dall'esecuzione parziale di opere di urbanizzazione, ha ordinato al Comune di depositare una relazione di chiarimenti (con allegata la relativa documentazione in triplice copia) in ordine alle spese effettivamente sopportate per la loro completa realizzazione in luogo dell'obbligata.

In data 30.12.2008, il Comune ha provveduto ad effettuare il deposito istruttorio richiesto.

Alla pubblica udienza del 26.2.2009 il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il Comune di Sesto e Uniti chiede alla Sezione di emettere sentenza ex art. 2932 c.c. che disponga a suo favore il trasferimento delle aree di proprietà della ALFA di O. Luciano & C. S.N.C. da destinarsi ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito del PL in località Casanova del Morbasco.

In particolare, il Comune rappresenta che la convenzione (stipulata in data 1.9.1995, registrata il 15.9.1995 e trascritta il 27.9.1995) prevedeva, agli artt. 3 e 4, l'obbligo in capo alla predetta società di cedere gratuitamente dette aree, ma che, nonostante numerosi solleciti e lo scadere del termine decennale, tale trasferimento non è mai avvenuto.

La ricorrente Amministrazione, inoltre, domanda la condanna dell'intimata società al risarcimento del danno derivante dall'aver dovuto provvedere alla realizzazione di parte delle opere di urbanizzazione, previste dalla ridetta convenzione a carico della lottizzante e da questa non eseguite, oneri che si afferma non sarebbero stati totalmente coperti dalla escussione della polizza fideiussoria prestata all'atto del convenzionamento.

Va, innanzi tutto, riconosciuta (cfr. Cons. St. Sez. IV 16.1.2008 n. 74) la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - in forza di quanto tra l'altro previsto dall'articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - sulle controversie aventi ad oggetto l'adempimento (o la risoluzione) di una

convenzione di lottizzazione (cfr. Cass. SS.UU 20 aprile 2007, n. 9360; 17 gennaio 2005, n. 732).

La convenzione urbanistica ricade infatti nei c.d. accordi integrativi di provvedimenti amministrativi, sicché trova disciplina specifica nell'art. 11, 5° c., l. n. 241/90, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie aventi ad oggetto, unitamente a quelli sostitutivi di provvedimenti, tali tipi di accordi.

Nell'ambito di detta giurisdizione rientra anche la domanda di emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. . Infatti, l'esecuzione dell'obbligo ex art. 2932 c.c. è tipica azione costitutiva dell'obbligo di concludere il contratto: l'obbligo trae titolo dalla convenzione urbanistica e dunque detta controversia risulta ricondotta nella predetta ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (cfr. TAR Liguria sez. I, 19 ottobre 2007 , n. 1760, Tar Marche 6 agosto 2003 n. 939, Tar Lombardia sez. Brescia, 28 novembre 2001 n. 1126; TAR Puglia, sez. II, n. 839 del 29 marzo 2001)).

Ciò esclude la rilevanza al riguardo della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità in parte qua (con la sentenza della Corte Cost. 28.07.2004 n. 281), dell'art. 34 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 80/1998 laddove istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia edilizia ed urbanistica. Ed infatti la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di Cassazione in relazione a controversia in cui si discuteva di inadempimenti ad obblighi discendenti da convenzioni di lottizzazione (ordinanza Cass. S.S.U.U. n. 89/2002) è stata in detta sentenza dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale per difetto di rilevanza, proprio in quanto la Corte rimettente aveva precisato che la controversia sarebbe comunque rientrata nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 11 comma 5 della legge n. 241/1990.

E' stato inoltre posto in luce (cfr. T.A.R. Campania, sez. II, 23 marzo 2007, n. 2773) che l'ammissibilità della azione esperita dal Comune discende dalla considerazione che lo strumento di cui all'art. 2932 c.c. è utilizzabile non solo nei caso di inadempimento ad obblighi di stipulazione discendenti da un contratto preliminare, ma anche per gli obblighi aventi titolo nella legge (nella specie dall'art. 28 comma 5 della legge n. 1150/1942 che subordina l'autorizzazione comunale per la lottizzazione di un'area alla stipula di una convenzione, da trasciversi a cura del proprietario, che preveda, tra l'altro, la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria) . Quindi è ammissibile una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 del codice civile, a carico dei privati, che disponga il trasferimento al Comune dei suoli previsti in convenzione, trattandosi di obbligo che trova titolo nella previsione di legge.

Tanto premesso in punto giurisdizione, può passarsi alla disamina del merito del gravame.

Poiché l'intimata società non si è costituita in giudizio, la Sezione, al fine di evitare l'inutile compimento di attività processuale, ha ritenuto necessario previamente accertare l'esistenza della società e l'attuale proprietà in capo ad essa dei terreni di cui si chiede disporsi il trasferimento. Pertanto, con l'ordinanza collegiale n. 180/08 dell'11.11.2008, è stata richiesto al ricorrente Comune di depositare:

- 1) visura camerale sull'attuale stato della predetta Società;
- 2) certificazione della Conservatoria del Registri Immobiliari relativa ai terreni in questione.

Inoltre, in relazione all'asserita sussistenza di danni derivanti dall'esecuzione parziale di opere di urbanizzazione, ha ordinato al Comune di depositare una relazione di chiarimenti (con allegata la relativa documentazione in triplice copia) in ordine alle spese effettivamente sopportate per la loro completa realizzazione in luogo dell'obbligata.

In relazione alle predette richieste istruttorie, la ricorrente amministrazione comunale ha provveduto a depositare visura camerale (doc. n. 4) da cui emerge che la società ALFA di O. Luciano & C. S.N.C., con sede in Cremona via Aglio 19, continua ad esistere ed operare, per quanto riguarda la proprietà delle aree ha prodotto certificazioni relative ad ispezioni ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del territorio di Cremona, nonché certificato rilasciato dalla Conservatoria di Cremona (doc. n. 8,9, 10) dai quali emerge che non risultano trascrizioni contro le aree di cui al foglio 26, mapp. 140 e 259.

In relazione dunque al primo capo di domanda, il ricorso risulta fondato essendo dimostrato che le aree che il lottizzante si era impegnato a cedere gratuitamente al Comune – in forza degli artt. 3 e 4 della convenzione stipulata in data 1.9.1995 (registrata il 15.9.1995 e trascritta il 27.9.1995)- non sono mai state trasferite, nonostante i solleciti e lo scadere del termine decennale, rimanendo in proprietà della predetta ALFA di O. Luciano & C. S.N.C.

Per conseguenza, va disposto il trasferimento a titolo gratuito dei terreni da di cui al foglio 26, mapp. 140 e 259, risultanti dalla planimetria del P.L. (cfr. il doc. n. 1 depositato dalla ricorrente alla pubblica udienza del 26.2.2009).

Per quanto riguarda il secondo capo di domanda, il Comune di Sesto e Uniti, in esito alla richiesta di quantificazione dei danni subiti, ha depositato una relazione a firma del Sindaco datata 19 dicembre 2008, dalla quale emerge che:

- il completamento delle opere di urbanizzazione primaria ha avuto un costo pari ad euro 60.000 compresa Iva al 20%, come da computo metrico estimativo predisposto dall'Ufficio tecnico comunale per l'escursione della polizza fideiussoria, importo superiore a quello della polizza stessa;

-essendo rimasto il lottizzante in proprietà delle aree da cedersi, ad esso competevano le opere di manutenzione ordinaria (consistenti nella riparazione della pavimentazione stradale e nello sfascio delle aree verdi);

-poiché tali operazioni non sono state eseguite dal proprietario, il Comune si è sostituito ad esso, eseguendo le manutenzioni con l'utilizzo dei propri dipendenti (personale cantoniere), mentre lo sfalcio dell'erba è stato eseguito da ditta esterna.

Per quanto riguarda la quantificazione dei costi, il Sindaco ha evidenziato che i dipendenti hanno svolto il lavoro nelle ore di servizio, per cui non è possibile dimostrare la spesa sostenuta, specificando che mediamente il numero di ore impiegate per le riparazioni del manto stradale dell'area di competenza sono state pari a 10 ore annue e che non è possibile estrapolare dalle fatture generali i costi dei materiali impiegati per i lavori eseguiti sulle strade di lottizzazione.

Infine, lo stralcio delle aree verdi è stato eseguito dalla ditta esterna che effettua lo stralcio dei cigli stradali, con fatturazione unica, per cui anche in questo caso non è possibile quantificare qual è il costo riferito allo stralcio delle aree verdi di proprietà del lottizzante.

In tale contesto, la domanda di risarcimento dei danni subiti dal Comune va respinta, in quanto non è stata fornita concreta prova, da parte del Comune dell'esistenza di un danno in violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, secondo cui chi avanza una pretesa deve fornire la prova del fatto che la costituisce.

La regola generale dell'onere probatorio, secondo cui spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti su cui fonda la pretesa avanzata, trova integrale applicazione nel giudizio risarcitorio, nel quale non ricorre quella disuguaglianza di posizioni tra amministrazione e privato che giustifica nel giudizio di legittimità l'applicazione del principio dispositivo con metodo acquisitivo.(cfr. Cons. St., Sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3380)

Invero, quanto alla presunta eccedenza del costo delle opere di urbanizzazione rispetto all'importo della polizza fideiussoria escussa dal Comune, va rilevato che il Comune si è limitato ad affermare tale circostanza fornendo come unico elemento di prova il computo metrico estimativo. Ma tale valutazione a priori non è

comprovata da alcuna pezza giustificativa degli esborsi effettivamente sopportati dalle casse comunali.

Analogamente è a dire per quanto riguarda gli asseriti costi per la manutenzione delle opere suddette, che sono dichiarati inscindibilmente ricompresi in quelli svolti in via generale dagli uffici comunali (manutenzione delle strade) ovvero dalla ditta incaricata dello sfalcio dei cigli stradali sull'intero territorio comunale. Va soggiunto che la percentuale d'incidenza di tali attività riferibili alla lottizzazione in questione appare minima, così da ricondurre il relativo danno al limite dell'insignificanza.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste - alla stregua del principio *victus victori* - a carico della intimata società ALFA.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia- Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, accertato l'inadempimento parziale di ALFA di O. Luciano & C. S.N.C. agli obblighi derivanti dalla convenzione di lottizzazione stipulata in data 1.9.1995, registrata il 15.9.1995 e trascritta il 27.9.1995, dispone il passaggio della proprietà delle aree di cui foglio 26, mapp. 140 e 259 al Comune di Sesto e Uniti, ordinando le conseguenti operazioni di trascrizione.

Respinge la domanda di condanna dell'intimata ALFA di O. Luciano & C. S.N.C. al risarcimento dei danni sopportati dal Comune per l'esecuzione e manutenzione, in sua vece, di parte delle opere di urbanizzazione dovute in forza della convenzione di lottizzazione,.

Condanna ALFA di O. Luciano & C. S.N.C. alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Sesto e Uniti, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila) oltre ad IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere, Estensore

Mauro Pedron, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO